



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N.64
del 3 Marzo 2025
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE E TRIBUNALE FEDERALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

LA CORTE D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 3.3.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. BALSORANO AVVERSO LE SANZIONI (PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 3-0; AMMENDA € 150,00; SQUALIFICA CALCIATORE CORSETTI MARCO FINO AL 18.6.2025; SQUALIFICA CALCIATORE LAVARONE FRANCESCO PER QUATTRO TURNI – CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PREVISTA DAL C.U. 104/A FIGC DEL 17.12.2014) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VELINO SPORTING CLUB / BALSORANO, DISPUTATA IL 9.2.2025 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "B" (C.U. n° 32 del 13.2.2025 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

L'appello proposto dalla Soc. A.S.D. Balsorano deve essere dichiarato inammissibile in quanto inviato alla controparte fuori termine.

Ed, infatti, la Soc. appellante lo avrebbe dovuto inviare entro il 22.2.25 in quanto aveva fatto il preannuncio in data 15.2.25 chiedendo copia degli atti; questi ultimi gli sono stati trasmessi il 17.2.25 ed entro 5 giorni dal ricevimento avrebbero dovuto inviare l'appello sia alla Corte che alla controparte.

Va, comunque, sottolineato che l'appello andrebbe comunque dichiarato inammissibile in quanto privo di motivazioni e di richieste in violazione di quanto previsto dall'art. 76 CGS.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l'appello. Dispone addebitarsi la relativa tassa.



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGNORI AVVOCATI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); PIERLUIGI MARIANELLA E ALESSANDRO ROSA (COMPONENTI), NONCHE' IL RAPPRESENTANTE AIA TADDEI TOBBIA E IL RAPPRESENTANTE DELLA PROCURA FEDERALE AVV. RENATO GOTTI, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 3.3.2025 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPISTA.

DEFERIMENTO:

- **DEL SIG. FIORE PANTALEO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F., PER NON AVERE LO STESSO CORRISPONTO ALL'ALLENATORE SIG. DONATO DI CAMILLO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. - A.I.A.C. CON LODO PROT. N. 2324.40 DEL 2.7.2024, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO A MEZZO PEC DELL'11.7.2024;**
- **DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FIORE PANTALEO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.**

Con nota del 16.1.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.2.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi.

All'udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale in quanto il sig. Fiore Pantaleo, all'epoca dei fatti Presidente della società Athletic Lanciano, come appreso in udienza dalla Corte, era deceduto, onde, per tale ragione veniva disposto rinvio all'udienza del 3.3.2025, ore 15,30.

All'udienza il Tribunale dichiarava il non doversi procedere nei confronti del sig. Fiore Pantaleo a seguito del decesso dello stesso e disponeva procedersi nei confronti della società. Il rappresentante della procura dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l'affermazione della responsabilità della società e per l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 600,00 € e di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza (campionato Juniores Regionale) nei confronti della società Athletic Lanciano.

Il Tribunale osserva che la responsabilità della società emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dalla stessa, la quale, non spiegando alcuna difesa, ha dimostrato di nulla poter opporre alle contestazioni mosse.



C.U. N.64 del 3.03.2025

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge alla società A.S.D. Athletic Lanciano € 500,00 di ammenda e un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza (campionato Juniores Regionale).

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 3/03/2025.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

